

L. 5 luglio 1990, n. 172 (1).

Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205 (2), sui comitati dell'emigrazione italiana.

1. 1. Nel titolo e nel testo della legge 8 maggio 1985, n. 205 (2), la dizione «comitati dell'emigrazione italiana» è sostituita dalla seguente: comitati degli italiani all'estero».

2. 1. (3).

3. 1. (4).

4. 1. (5).

5. 1. (6).

8. 1. (7).

7. 1. (8).

8. 1. (9).

9. 1. (10).

10. 1. . (11).

11. 1. . (12).

12. 1. . (13).

13. 1. . (14).

14. 1. . (15).

15. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro

degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'interno, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente
legge, sono emanate le norme di esecuzione a modifica del regolamento
approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985 (16), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 251 del 24 ottobre 1985.

16. 1. Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione
italiana è rinviato
rispetto al termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 gennaio
1990, n. 5. Le elezioni
dovranno avere luogo entro il mese di giugno 1991 (17).
2. I componenti dei comitati dell'emigrazione italiana restano in carica fino
all'entrata in funzione di
nuovi comitati.

17. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 luglio 1990, n. 157.

(2) Riportata al n. A/L.

(2) Riportata al n. A/L.

(3) Sostituisce l'art. 1, L. 8 maggio 1985, n. 205, riportata al n. A/L.

(4) Sostituisce l'art. 2, L. 8 maggio 1985, n. 205, riportata al n. A/L.

(5) Aggiunge un comma dopo il terzo all'art. 3, L. 8 maggio 1985, n. 205,
riportata al n. A/L.

(6) Abroga l'ultimo comma dell'art. 3, L. 8 maggio 1985, n. 205, riportata al n.
A/L.

(7) Aggiunge un comma all'art. 5, L. 8 maggio 1985, n. 205, riportata al n.
A/L.

(8) Aggiunge un comma dopo il secondo all'art. 6, L. 8 maggio 1985, n. 205,
riportata al n. A/L.

(9) Sostituisce il primo ed il secondo comma dell'art. 7, L. 8 maggio 1985, n.
205, riportata al n. A/L.

(10) Modifica il primo comma dell'art. 8, L. 8 maggio 1985, n. 205, riportata al
n. A/L.

(11) Aggiunge un comma dopo il primo all'art. 8, L. 8 maggio 1985, n. 205,
riportata al n. A/L.

(12) Sostituisce l'art. 13, L. 8 maggio 1985, n. 205, riportata al n. A/L.

(13) Sostituisce l'art. 14, L. 8 maggio 1985, n. 205, riportata al n. A/L.

(14) Aggiunge tre commi all'art. 19, L. 8 maggio 1983, n. 205, riportata al n. A/L.

(15) Aggiunge un comma dopo il terzo all'art. 24, L. 8 maggio 1985, n. 205, riportata al n. A/L.

(16) Riportato al n. A/LI.

(17) L'art. 1, D.L. 25 maggio 1996, n. 288 (Gazz. Uff. 25 maggio 1996, n. 121), convertito in legge,

con modificazioni, con l'art. 1, comma 1, L. 25 luglio 1996, n. 391 (Gazz. Uff. 25 luglio 1996, n. 173),

ha così disposto:

«Art. 1. Elezioni dei COMITES. - 1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero

(COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 5

luglio 1990, n. 172, e dovranno tenersi nel mese di marzo 1997.

2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei

nuovi Comitati. Conseguentemente è prorogata la durata in carica dei membri del Consiglio generale

degli italiani all'estero ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368».

Il comma 2 dell'art. 1 della suddetta legge di conversione ha inoltre disposto che restano validi gli atti

ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base

del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 157.